



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/33/CR10/C10

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI ESENZIONE DALL'ACCISA PER IL CARBURANTE "BENZINA" UTILIZZATO DA IMBARCAZIONI DEDITE ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che:

- il mondo della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura esercitata da pescatori marittimi sta attraversando un periodo di particolare difficoltà, dovuto principalmente all'incessante aumento dei costi del carburante;
- l'incidenza del costo dei carburanti sulla gestione di un'impresa di pesca è molto elevata;
- se l'affermazione è valida per i pescherecci che utilizzano il gasolio è ancor più valida per le imbarcazioni della pesca professionale e dell'acquacoltura marittima che utilizzano motori fuoribordo a benzina: infatti, per questo tipo di carburante non vengono applicati ai pescatori i dovuti sgravi fiscali ed essi sono costretti ad acquistare il carburante dal distributore al prezzo pagato dagli automobilisti;
- gli sgravi fiscali sono "dovuti" perché previsti sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale per la pesca professionale e l'acquacoltura marittima: infatti, i carburanti usati per la pesca professionale sono esentati dall'applicazione dell'accisa ed anche dall'applicazione dell'IVA e pertanto il prezzo che il pescatore paga (o dovrebbe pagare nel caso della benzina) corrisponde al solo prezzo industriale del carburante, senza accisa e senza IVA;
- l'esenzione dall'IVA, o più tecnicamente la non imponibilità IVA, è dettata dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il Testo unico in materia di IVA), il quale assimila alle cessioni all'esportazione (che appunto non sono imponibili) tutte le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento delle navi, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
- l'esenzione dall'accisa è prevista dallo stesso diritto comunitario: la direttiva 2003/96/CE, che ha sostituito la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sui prodotti energetici, prevede infatti all'articolo 14, paragrafo 1, lett. c), che gli Stati membri esentino dalla tassazione, tra gli altri, "anche i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, compresa la pesca, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni";

- a livello nazionale, il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedeva l'esenzione per gli impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, comprendendovi anche la pesca e con esclusione delle imbarcazioni private da diporto;
- successivamente la medesima previsione del decreto legge n. 331 del 1993 è stata anche confermata dal decreto legislativo n. 504 del 1995, di recepimento della direttiva 92/81/CEE, che, all'articolo 24, definisce gli impieghi agevolati allo stesso modo della direttiva comunitaria, prevedendo che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo siano ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
- la suddetta tabella A riporta al numero 3 l'esenzione dall'accisa, tra altri, per gli impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca e quindi l'acquacoltura in mare esercitata da pescatori marittimi, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto;

Tenuto conto che dalla normativa esposta risulta chiaro che l'esenzione da accisa e IVA per la benzina usata per la pesca e l'acquacoltura esercitata da pescatori marittimi in acque marine è un atto dovuto e non concederla comporta una distorsione della concorrenza in quanto imprese dedite allo stesso tipo di attività si troverebbero a sostenere costi diversi a seconda del tipo di carburante che utilizzano, poiché la benzina non è inclusa nell'elenco dei carburanti cui è riconosciuta l'agevolazione fiscale;

Chiede al Governo di intervenire presso l'Agenzia delle Dogane affinché gli sgravi fiscali siano effettivamente estesi alle imbarcazioni dotate di motori a benzina dedite alla pesca e all'acquacoltura in acque marine.

Roma, 24 marzo 2011